



**Circolare del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale  
N. 24/2007 del 14 novembre**

*Nota UIL - 15 novembre 2007*

La circolare interpretativa della L.123/2007 è specificamente diretta al “*personale ispettivo*” del Ministero del Lavoro (quindi agli Ispettori del lavoro), con l’intento di fornire loro indicazioni operative per l’esercizio delle funzioni di vigilanza che la legislazione vigente (già in vigore e nuove previsioni della Legge 123/2007) attribuisce loro. La circolare è stata emanata congiuntamente della Direzione generale per l’Attività ispettiva e dalla Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro.

Già nell’agosto scorso il Ministero del lavoro aveva emanato il 22 agosto, una circolare, la N. 10797, sempre rivolta al proprio personale ispettivo, a firma della sola Direzione generale dell’attività ispettiva e con riferimento esclusivo al provvedimento di cui all’Art. 5 della nuova legge relativo alla “sospensione dell’attività imprenditoriale” in caso di gravi e reiterate violazioni. La circolare aveva suscitato varie polemiche legate ad aspetti di notevole importanza in particolare su due questioni:

1. in primis per l’interpretazione riduttiva delle nuove disposizioni che la circolare sembrava sottintendere, con l’esclusione delle imprese edili dal campo di applicazione. Interpretazione che non abbiamo condiviso e che successive precisazioni di fonte ministeriale hanno d’altronde quasi immediatamente corretto/precisato;
2. tuttavia le maggiori perplessità riguardavano allora (ed è questione oggi risolta) il provvedimento di sospensione in caso di grave e reiterate violazioni delle norme di salute e sicurezza, assunto sulla base dell’art. 5. Tale provvedimento di sospensione, sembrava comportare l’estensione del campo di azione dell’Ispettorato del lavoro (anche se solo in presenza di gravi e reiterate violazioni della disciplina prevenzionistica) fino alla “adozione di provvedimenti di prescrizione obbligatoria ai sensi del D.Lgs.758/1994 con l’assegnazione al contravventore anche di un termine per la regolarizzazione delle violazioni accertate.”

La circolare N. 24, proprio alla luce delle questioni sopra ricordate, si pone quindi l'obiettivo di "fornire chiarimenti a parziale modifica ed integrazione" di quanto scritto nell'agosto scorso. Chiarimenti che, viene precisato, sono stati formulati **congiuntamente dalle due Direzioni firmatarie e, aspetto che consideriamo di fondamentale importanza, "sentito il Coordinamento tecnico delle Regioni"**.

Per quanto riguarda la questione della esclusione delle aziende edili dal provvedimento di "sospensione dell'attività imprenditoriale", di cui all'art. 5, viene ulteriormente chiarito che la dizione di "Attività imprenditoriale" intesa come "unità produttiva" comprende anche le aziende operanti nel settore edile sgombrando quindi il campo dalle polemiche che avevano fatto seguito alla circolare dell'agosto scorso.

Per il significato di quel "gravi e reiterate violazioni in materia di sicurezza"(presupposto del provvedimento di sospensione), mentre la precedente circolare forniva come criterio di interpretazione della "grave violazione " quello della "gravità della pena" (sia di carattere pecuniario che detentivo), le indicazioni operative attuali rinviano alla definizione di un **"elenco esplicito delle stesse da concordarsi con il Coordinamento tecnico delle Regioni"**. Per quanto riguarda il concetto di "reiterate" si ribadisce quello della ripetizione della violazione, altrettanto grave, nell'arco di 5 anni ma si precisa che la decorrenza va considerata dall'agosto scorso, cioè dalla entrata in vigore della L.123/07.

Particolarmente utili a risolvere le contraddizioni tra istituzioni che sembravano emergere dalle "indicazioni operative" dell'agosto scorso sono i chiarimenti relative alle competenze degli organi ispettivi. La presente circolare dichiara, infatti, esplicitamente, come era d'altronde ovvio, che con la legge 12 il legislatore non ha voluto modificare il preesistente quadro delle competenze, ricordando che la L.833/78 ha conferito, in via generale, le funzioni di vigilanza in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro al personale ispettivo delle Aziende sanitarie locali e solo una competenza "concorrente" agli ispettori del lavoro limitatamente alle materie individuate mediante il Dpcm n.412/1997. Il che significa che stando il quadro normativo attuale *l'Ispettore del lavoro* potrà adottare l'atto di sospensione, sempre in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della sicurezza e salute del lavoro, con "esclusivo riferimento al proprio ambito di competenza cioè nel settore delle costruzioni edili o di genio civile, nei lavori in sotterraneo e gallerie, nei

lavori mediante cassoni in aria compressa e subacquei, nei lavori in ambito ferroviario e nel settore delle radiazioni ionizzanti”.

Interessante, anche se non del tutto esplicativa, è la precisazione fatta in materia di appalti e relativa modifica del comma 3 dell’art. 7 del D. Lgs. 626/94, con l’introduzione del **Documento unico di valutazione relativo ai rischi scaturenti dalle interferenze tra lavorazioni**. La nozione di “appalto”, si specifica, include anche i “subappalti” e le attività di “fornitura e posa in opera” di materiali, inoltre l’obbligo di pianificazione a carico del committente va inteso sia in presenza di “**appalti cosiddetti interni**” nei confronti di imprese o lavoratori autonomi che svolgono ad esempio attività di manutenzione, pulizia, ecc, sia (in virtù delle modifiche introdotte dall’art. 1 comma 910 della L.296/06 - Finanziaria 2007) anche nel caso di affidamento di lavori o servizi rientranti “nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima”, il che comporta l’obbligo di elaborare il Duvr anche in caso di **appalti “extraziendali”** che risultino tuttavia interni al ciclo produttivo dell’opera o del servizio.

Per quanto riguarda le modifiche all’art. 19 del D.Lgs. 626/94 e in particolare la disposizione relativa alla consegna del documento di valutazione dei rischi e del Registro infortuni ai Rls, nulla aggiunge la circolare al disposto legislativo.

*Oltre agli elementi di ulteriore chiarezza forniti dalla circolare ribadiamo l’importanza del lavoro congiunto realizzato dalle due Direzioni competenti e dal Coordinamento tecnico delle Regioni che fa ben sperare in merito alla attuazione di quel “Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza” - da definire con Dpcm, previa intesa in sede di Conferenza unificata - previsto dalla Legge 123 e che l’art. 4 della stessa legge affida ai Comitati regionali di coordinamento (ex art. 27 del D.Lgs626/94) e a livello provinciale, fino alla emanazione del Dpcm, al Presidente della Provincia.*

